




Ministero dell'Università e della Ricerca



[Mappa del sito](#)
[Guida al sito](#)

[Home Università](#) [Atti Ministeriali](#)



✓ **Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici "Carlo Bo" con sede in Milano, Via Simone Martini 23 e con sedi periferiche in Bari, Bologna, Firenze e Roma, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.**

Decreto Direttoriale 31 luglio 2003

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici "Carlo Bo" con sede in Milano, Via Simone Martini 23 e con sedi periferiche in Bari, Bologna, Firenze e Roma, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
S.A.U.S. – UFFICIO VI

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER
L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

VISTA la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a);

VISTO il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

VISTO il regolamento adottato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

VISTO il D.M. 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in "Scienze della mediazione linguistica";

VISTO il D.M. in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata

costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 38 del 2002;

VISTO il D.M. in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Milano, via Silvio Pellico 8, successivamente trasferita in via Simone Martini 23, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

VISTA l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del D.M. n. 38 del 2002;

VISTO l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla riferita commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

D E C R E T A:

Art. 1

1. E' confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Milano, via Simone Martini 23, e delle sedi periferiche di Bari, via Garruba 3, Bologna, via Cairoli 1 e piazza dei Martiri 8, Firenze, piazza della Stazione 1 e Roma, via Cassia 28, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38. La scuola assume la denominazione di Scuola Superiore per mediatori linguistici "Carlo Bo".

2. La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n.3 al D.M. 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno e, complessivamente, per l'intero ciclo è così stabilito in relazione alle singole sedi:

- sede di Milano: 130 e 390 unità;
- sede di Bari: 60 e 180 unità;
- sede di Bologna: 70 e 210 unità;
- sede di Firenze: 80 e 240 unità;
- sede di Roma: 100 e 300 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2003

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
f.to dott. Antonello MASIA

HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi